



ASSOCIAZIONE VENATORIA NAZIONALE
CACCIA PESCA AMBIENTE SICILIANO (C.P.A.SICILIANO)
C.F. 91023830812 -e-mail. cpa.sicilia@libero.it--www.cpasiciliano.it
SEDE: 91025 Marsala (TP) Via Salami C/da Amabilina,545/B telefax 0923-981852
Riconosciuta con L.R. 10 Agosto 2011 n. 19. pubbl. GURS del 12/08/2011

MARSALA 08/08/2023

STRALCIO DI CONTRATTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA, UNIPOLSAI
/ASSOCIAZIONE CACCIA PESCA AMBIENTE SICILIANO.

COPERTURE ASSICURATIVE
SEZIONE INFORTUNI

ART 19 Oggetto dell'assicurazione
Attività assicurate

L'Assicurazione vale per gli Infortuni occorsi nell'esercizio della caccia nei modi, luoghi e periodi consentiti dalla legge e dai regolamenti in vigore, nonché dalle norme regionali e provinciali sempreché l'Assicurato risulti munito di regolare porto d'armi e valide licenze, quando gli stessi siano prescritti.

Si precisa che la copertura assicurativa è estesa altresì all'attività inerente i piani di controllo e contenimento della fauna selvatica, sia cacciabile che non cacciabile, nonché della fauna domestica inselvatichita, effettuati tramite cattura o abbattimento ai sensi della legge nazionale n. 157/92 e successive modifiche. Resta fermo che quest'ultima attività non deve essere svolta dall'Assicurato come attività professionale principale.

La presente garanzia assicurativa assolve all'obbligo previsto dalla legge n° 157 del 11/2/1992.

- a) caccia praticata in conformità alle leggi in vigore, Legge n. 157/92 e Leggi Regionali;
- b) caccia e cattura autorizzata di animali selvatici, caccia ai predatori, caccia di selezione;
- c) esercitazione e/o partecipazione a gare di tiro a segno, campi di tiro a volo, nei percorsi di caccia, nei quagliodromi e in tutti gli impianti ove si esercita attività sportiva-venatoria e cinofila-venatoria;
- d) addestramento di cani nelle zone all'uopo autorizzate, anche quando sia consentito lo sparo;
- e) costruzione di capanni di caccia;
- f) prove balistiche (caratura fucili e carabine) operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica;
- g) esercizio della pesca sportiva con canna ed con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti;
- h) attività di raccolta funghi e tartufi.

Omissis.....

SEZIONE R.C. TERZI DELL'ATTIVITA' VENATORIA

ART. 33 Oggetto dell'assicurazione:

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi:

La presente garanzia assicurativa assolve all'obbligo previsto dalla legge n° 157 del 11/2/1992.

- a) caccia praticata in conformità alle leggi in vigore, Legge n. 159/92 e Leggi Regionali;
- b) caccia e cattura autorizzata di animali selvatici, caccia ai predatori, caccia di selezione;
- c) esercitazione e/o partecipazione a gare di tiro a segno, campi di tiro a volo, nei percorsi di caccia, nei quagliodromi e in tutti gli impianti ove si esercita attività sportiva-venatoria e cinofila-venatoria;
- d) addestramento di cani nelle zone all'uopo autorizzate, anche quando sia consentito lo sparo;
- e) costruzione di capanni di caccia;
- f) prove balistiche (taratura fucili e carabine) operazioni di pulizia e manutenzione delle armi ad arma scarica;
- g) esercizio della pesca sportiva con canna ed con ami, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti;
- h) attività di raccolta funghi e tartufi.

Condizioni particolari per le Guardie Giurate Volontarie

Per le GG.GG.VV. Anche se non forniti di licenza di caccia, l'assicurazione copre l'espletamento di attività di vigilanza venatoria, ambientale, nonché attività di recupero ambientale tabellatura e censimento, anche per gli spostamenti, effettuata dalle Guardie Venatorie ed Ambientali esclusivamente muniti di decreto prefettizio.

Inoltre, per l'attività venatoria

- o nell'esercizio della caccia nei modi, luoghi e periodi consentiti dalla legge e dai regolamenti in vigore, nonché dalle norme regionali e provinciali e sempreché l'Assicurato risulti munito di regolare-porto d'armi e valide licenze, quando gli stessi siano prescritti;
- o operazioni di censimento e cattura della fauna selvatica, di contenimento di predatori e/o animali nocivi, di controllo del territorio delle zone di ambientamento e ripopolamento, svolte esclusivamente dai soci nel rispetto delle norme statutarie e disposizioni locali (Legge 157/1992), anche a chiusura della stagione di caccia.
Resta fermo che quest'ultima attività non deve essere svolta dall'Assicurato come attività professionale;
- o dall'uso personale per l'esercizio della caccia di utensili da punta e da taglio;



PRESIDENTE REGIONALE
Vincenzo Nizza

C.P.A. SICILIANO

DELEGAZIONE REGIONALE SICILIA
C/da Amabilina 545/b - 91025 Marsala - TP
C.F. 91023830812